Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 28 agosto 1926** — **Numero 200**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C., in Genova:

Elenco delle obbligazioni di prima serie sorteggiate nella 20ª estrazione dell'11 agosto 1926.

Elenco delle obbligazioni di prima emissione sorteggiate nelle prime 19 estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1740.**

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. **1436.**

Approvazione ed esecuzione dell'atto aggiuntivo 5 luglio 1926, per la concessione alla « Società Biella-Oropa per trazione elettrica » dell'impianto e dell'esercizio della tranvia elettrica Biella Sandigliano fino a Borriana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 1° maggio 1925, n. 859, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 7 gennaio stesso anno, per la concessione sussidiata alla « Società Biella-Oropa per trazione elettrica » della costruzione e dell'esercizio della tranvia a trazione elettrica Biella-Gaglianico-Sandigliano;

Visto l'atto aggiuntivo in data 5 luglio 1926, per la concessione, senza sussidio governativo, alla stessa Società, della costruzione e dell'esercizio del prolungamento dell'anzidetta tranvia da Sandigliano fino a Borriana;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto addizionale stipulato il 5 luglio 1926 fra il delegato del Ministero dei lavori pubblici in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società Biella-Oropa per trazione elettrica » per la concessione, senza sussidio governativo, alla Società stessa, della costruzione e dell'esercizio del prolungamento, sino a Borriana, della tranvia a trazione elettrica Biella-Gaglianico-Sandigliano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 131. — COOP

Numero di pubblicazione **1741.**

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n **1444.**

Autorizzazione al Governo del Re ad accettare la donazione del Sanatorio di Plancios nel comune di Evres.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato ad accettare, in nome e per conto del Demanio dello Stato, la donazione, fatta con atto in forma pubblica amministrativa 5 luglio 1926, da parte della Società popolare tirolese per la lotta contro la tubercolosi nel Tirolo con sede in Innsbruck, di tutti i diritti di proprietà che vanta sui beni costituenti il Sanatorio posto in località Plancios del comune di Evres (Trento).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 140. — COOP

Numero di pubblicazione **1742.**

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. 1442.

Liquidazione dei contributi scolastici dovuti, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, dai comuni delle provincie di Cagliari e Sassari, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, e il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i comma 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'elenco dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Cagliari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Cagliari e Sassari, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 138. — COOP

Elenco delle somme che i comuni devono versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. D. L. 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924–31 dicembre 1928.

I. — Provincia di CAGLIARI.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituito	in totale
1	Abbasanta	3	800	2.400
2	Aidomaggiore	2	»	1.600
3	Ales	2	»	1.600
4	Allai	1	»	800
5	Arbus	17	»	13.600
6	Ardauli	3	»	2.400
7	Aritzo	4	»	3.200
8	Arixi	1	»	800
9	Armungia	3	»	2.400
10	Arzana	5	»	4.000
11	Assemini	6	»	4.800
12	Assolo	1	»	800
13	Asuni	1	»	800
14	Atzara	2	»	1.600
15	Austis	2	»	1.600
16	Ballao	4	»	3.200
17	Bannari di Usellus	1	»	800
18	Baradili	1	»	800
19	Baratili S. Pietro	2	»	1.600
20	Baressa	1	»	800
21	Barisardo	4	»	3.200
22	Barrali	1	800	800
23	Barumini	2	»	1.600
24	Bauladu	1	»	800
25	Baunei	7	»	5.600
26	Belvi	2	»	1.600
27	Bidoni	1	»	800
28	Birori	1	»	800
29	Bonarcado	2	»	1.600
30	Boroneddu	1	»	800
31	Borore	5	»	4.000
32	Bortigali	6	»	4.800
33	Bosa	12	»	9.600
34	Burcei	2	»	1.600
35	Busachi	5	»	4.000
36	Cabras	8	»	6.400
37	Calasetta	4	»	3.200
38	Capoterra	3	»	2.400
39	Carloforte	18	»	14.400
40	Collinas	2	»	1.600
41	Cuglieri	10	»	8.000
42	Curcuris	1	»	800
43	Decimomannu	4	»	3.200
44	Decimoputzu	2	»	1.600
45	Desulo	8	»	6.400
46	Dolianova	7	»	5.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
47	Domus de Maria	1	800	800
48	Domusnovas	5	»	4.000
49	Domusnovas Canales	1	»	800
50	Donigala Fenughedu	1	»	800
51	Donigala Siurgus	1	»	800
52	Donori	2	»	1.600
53	Dualchi	2	»	1.600
54	Elmas	1	»	800
55	Escalaplano	3	»	2.400
56	Escolca	2	»	1.600
57	Escovedu	1	»	800
58	Esterzili	2	»	1.600
59	Figu	1	»	800
60	Fluminimaggiore	17	»	13.600
61	Flussio	1	»	800
62	Fordongianus	3	»	2.400
63	Furtei	2	»	1.600
64	Galtelli	3	»	2.400
65	Gairo Nuoro	4	»	3.200
66	Genoni	2	»	1.600
67	Genuri	1	»	800
68	Gergei	4	»	3.200
69	Gesico	2	»	1.600
70	Gesturi	3	»	2.400
71	Ghilarza	7	»	5.600
72	Goni	1	800	800
73	Gonnesa	9	»	7.200
74	Gonnoscodina	1	»	800
75	Gonnosfanadiga	10	»	8.000
76	Gonnosnò	1	»	800
77	Gonnostramatza	2	»	1.600
78	Guamaggiore	2	»	1.600
79	Guasila	4	»	3.200
80	Guspini	17	»	13.600
81	Ierzu	10	»	8.000
82	Iglesias	32	»	25.600
83	Ilbono	4	»	3.200
84	Isili	6	»	4.800
85	Laconi	4	»	3.200
86	Lanusei	8	»	6.400
87	Las Plassas	1	»	800
88	Loceri	2	»	1.600
89	Lotzorai	1	»	800
90	Lunamatrona	3	»	2.400
91	Macomer	11	»	8.800
92	Magomadas	1	»	800
93	Mandas	5	»	4.000
94	Mararcalagonis	3	»	2.400
95	Marrubiu	3	»	2.400
96	Massama	1	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
97	Masullas	2	800	1.600
98	Meana Sardo	4	»	3.200
99	Milis	3	»	2.400
100	Modolo	1	»	800
101	Mogorella	1	»	800
102	Mogoro	6	»	4.800
103	Monastir	2	»	1.600
104	Monserrato	15	»	12.000
105	Montresta	2	»	1.600
106	Morgongiori	2	»	1.600
107	Muravera	6	»	4.800
108	Musei	1	»	800
109	Narbolia	3	»	2.400
110	Narcao	5	»	4.000
111	Neoneli	2	»	1.600
112	Noragugume	1	»	800
113	Norbello	2	»	1.600
114	Nughedu Santa Vittoria	1	»	800
115	Nurachi	2	»	1.600
116	Nuragus	2	»	1.600
117	Nurallao	2	»	1.600
118	Nuraminis	5	»	4.000
119	Nuraxinieddu	1	»	800
120	Nurecì	1	»	800
121	Nurri	6	»	4.800
122	Ollastrá Simaxis	1	800	800
123	Ollastra Usellus	1	»	800
124	Oristano	17	»	13.600
125	Orroli	4	»	3.200
126	Ortacesus	1	»	800
127	Ortueri	4	»	3.200
128	Osini	2	»	1.600
129	Pabillonis	4	»	3.200
130	Palmas Arborea	1	»	800
131	Palmas Suergiu	1	»	800
132	Pau	1	»	800
133	Pauli Arbareí	1	»	800
134	Paulilatino	7	»	5.600
135	Perdasdefogu	2	»	1.600
136	Pimentel	2	»	1.600
137	Pirri	7	»	5.600
138	Portoscuso	3	»	2.400
139	Pula	4	»	3.200
140	Quartuccio	5	»	4.000
141	Quartu Sant'Elena	15	»	12.000
142	Riola	4	»	3.200
143	Ruinas	2	»	1.600
144	Sadali	2	»	1.600
145	Sagama	1	»	800
146	Samassi	5	»	4.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
147	Samatzai	4	800	3.200
148	Samugheo	5	»	4.000
149	S. Basilio	2	»	1.600
150	S. Gavino Monreale	7	»	5.600
151	Sanluri	11	»	8.800
152	San Nicolò d'Arcidano	2	»	1.600
153	San Nicolò Gerrei	3	»	2.400
154	San Pietro Pula	1	»	800
155	San Sperato	5	»	4.000
156	Santadi	6	»	4.800
157	Santa Giusta	2	»	1.600
158	Sant'Andrea Frius	2	»	1.600
159	Sant'Antioco	11	»	8.800
160	Sant'Antonio Ruinas	1	»	800
161	Santu Lussurgiu	11	»	8.800
162	San Vero Milis	4	»	3.200
163	San Vito	9	»	7.200
164	Sardara	7	»	5.600
165	Sarroch	4	—	3.200
166	Scano Montiferro	5	»	4.000
167	Sedilo	6	»	4.800
168	Segariu	1	»	800
169	Selargius	7	»	5.600
170	Selegas	3	»	2.400
171	Seneghe	4	»	3.200
172	Senis	1	800	800
173	Sennariolo	1	»	800
174	Senorbi	3	»	2.400
175	Serbariu	3	»	2.400
176	Serdiana	2	»	1.600
177	Serramanna	9	»	7.200
178	Serrenti	5	»	4.000
179	Serri	2	»	1.600
180	Sestu	5	»	4.000
181	Settimo S. Pietro	3	»	2.400
182	Setzu	1	»	800
183	Seui	9	»	7.200
184	Seulo	3	»	2.400
185	Siamaggiore	1	»	800
186	Siamanna	1	»	800
187	Siapiccia	1	»	800
188	Siddi	1	»	800
189	Sili	1	»	800
190	Siliqua	5	»	4.000
191	Silius	2	»	1.600
192	Simala	1	»	800
193	Simaxis	1	»	800
194	Sindia	5	»	4.000
195	Sini	1	»	800
196	Sinnai	7	»	5.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
197	Siris	1	800	800
198	Sisini	1	»	800
199	Siurgus	2	»	1.600
200	Soddi	1	»	809
201	Solanas	1	»	800
202	Solarussa	3	»	2.400
203	Soleminis	1	»	800
204	Sorgono	4	»	3.200
205	Sorradile	2	»	1.600
206	Suelli	2	»	1.600
207	Suni	2	»	1.600
208	Tadasuni	1	»	800
209	Talana	1	»	800
210	Terralba	11	»	8.800
211	Tertenia	4	»	3.200
212	Teti	1	»	800
213	Teulada	5	»	4.000
214	Tiana	2	»	1.600
215	Tinnura	1	»	800
216	Tonara	6	»	4.800
217	Tortolì	9	»	7.200
218	Tramatza	1	»	800
219	Tratalias	2	»	1.600
220	Tresnuraghes	4	»	3.200
221	Triei	1	»	800
222	Tuili	2	800	1.600
223	Turri	1	»	800
224	Ulassai	6	»	4.800
225	Ula Tirso	2	»	1.600
226	Uras	4	»	3.200
227	Urzulei	2	»	1.600
228	Usellus	2	»	1.600
229	Ussana	2	»	1.600
230	Ussaramanna	1	»	800
231	Ussassai	2	»	1.600
232	Uta	3	»	2.400
233	Vallermosa	2	»	1.600
234	Villacidro	11	»	8.800
235	Villagrande Strisaili	5	»	4.000
236	Villamar	4	»	3.200
237	Villamassargia	4	»	3.200
238	Villanovaforru	1	»	800
239	Villanovafranca	2	»	1.600
240	Villanova Truschedu	1	»	800
241	Villanova Tulo	2	»	1.600
242	Villaputzu	5	»	4.000
243	Villarios Masainas	5	»	4.000
244	Villasalto	4	»	3.200
245	Villasimius	2	»	1.600
246	Villasor	4	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			Per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	In totale
247	Villaspeciosa	1	800	800
248	Villa Urbana	2	»	1.600
249	Zeddiani	1	»	800
250	Zeppara	1	»	800
251	Zerfaliu	1	»	800
	TOTALI per la prov. di Cagliari	921		736.800

II. — Provincia di SASSARI.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			Per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	In totale
1	Aggius	6	800	4.800
2	Alà dei Sardi	4	»	3.200
3	Alghero	24	»	19.200
4	Anela	3	»	2.400
5	Ardara	2	»	1.600
6	Arzachena	6	»	4.800
7	Banari	4	»	3.200
8	Bonetutti	7	»	5.600
9	Berchidda	5	»	4.000
10	Bessude	2	»	1.600
11	Bitti	13	»	10.400
12	Bolotana	8	»	6.400
13	Bonnanaro	6	»	4.800
14	Bono	9	»	7.200
15	Bonorva	14	»	11.200
16	Bortigiadas	3	»	2.400
17	Borutta	2	»	1.600
18	Bottida	3	»	2.400
19	Buddusò	11	»	8.800
20	Bultei	6	»	4.800
21	Bulzi	1	»	800
22	Burgos	4	»	3.200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
23	Calangianus	12	800	9.600
24	Cargeghe	2	»	1.600
25	Castelsardo	7	»	5.600
26	Cheremule	2	»	1.600
27	Chiaramonti	4	»	3.200
28	Codrongianus	3	»	2.400
29	Cossoine	5	»	4.000
30	Dorgali	11	»	8.800
31	Esporlatu	1	»	800
32	Florinas	6	»	4.800
33	Fonni	10	»	8.000
34	Galtelli	2	»	1.600
35	Gavoi	7	»	5.600
36	Giave	5	»	4.000
37	Illorai	3	»	2.400
38	Irgoli	2	»	1.600
39	Ittireddu	2	»	1.600
40	Ittiri	12	»	9.600
41	Laerru	3	»	2.400
42	La Maddalena	24	»	19.200
43	Lei	1	»	800
44	Loculi	1	»	800
45	Lodè	2	»	1.600
46	Lodine	1	»	800
47	Lula	4	»	3.200
48	Luras	9	800	7.200
49	Mamojada	7	»	5.600
50	Mara	2	»	1.600
51	Martis	2	»	1.600
52	Monteleone R. D.	1	»	800
53	Monti	6	»	4.800
54	Mores	7	»	5.600
55	Muros	2	»	1.600
56	Nuchis	5	»	4.000
57	Nughedu di S. Nicolò	4	»	3.200
58	Nule	4	»	3.200
59	Nulvi	7	»	5.600
60	Nuoro	19	»	15.200
61	Oliena	9	»	7.200
62	Ollolai	4	»	3.200
63	Olmedo	2	»	1.600
64	Olzai	3	»	2.400
65	Onani	2	»	1.600
66	Onifai	2	»	1.600
67	Oniferi	2	»	1.600
68	Orani	8	»	6.400
69	Orgosolo	7	»	5.600
70	Orosei	4	»	3.200
71	Orotelli	8	»	6.400
72	Oruno	11	»	8.800

Numero di pubblicazione 1743.

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. **1447.**

Aggiunta di una nuova voce alla tabella II annessa al regolamento 8 agosto 1908, n. 599, per l'esecuzione della legge sul riposo settimanale e festivo nelle aziende industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4, n. 2, della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale festivo e l'art. 8, capoverso 1°, del relativo regolamento per le aziende industriali approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 599;

Considerato che per esigenze tecniche si rende necessario accordare alle fabbriche di ossigeno con aria liquida la facoltà di poter lavorare anche nelle domeniche concedendo agli operai il riposo settimanale per turno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella II, annessa al regolamento per l'esecuzione della legge sul riposo settimanale e festivo nelle aziende industriali approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 599, è aggiunta la seguente voce:

Numero	Natura dell'industria esercitata	Genere di lavorazione per il quale è concessa la deroga
28	Fabbricazione dell'ossigeno con l'aria liquida.	Per gli operai addetti agli apparecchi per la produzione dell'ossigeno e per quelli addetti alla carica delle bombole.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 143. — COOP

Numero di pubblicazione 1744.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1926, n. **1443.**

Assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale « Dante Alighieri ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata l'importanza nazionale dell'opera che compie la « Dante Alighieri » con la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiana fuori del Regno e col tener alto il sentimento della Patria, e per dare allo storico Palazzo di Firenze in Roma, una destinazione che gli assicuri dignità artistica di conservazione;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta che per i fini della Società Dante Alighieri sia definito quanto riguarda la sua sede;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Palazzo di Firenze in Roma, sito in via dei Prefetti e delimitato da tale via, dal vicolo del Divino Amore, dalle vie Metastasio e Pallacorda e dall'adiacente giardino, è assegnato per la durata della Società, per propria sede per i fini sociali e per lo svolgimento della sua attività istituzionale, alla Società nazionale « Dante Alighieri », eretta in Ente morale con R. decreto 18 luglio 1893.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a determinare con apposita convenzione, esente da ogni tassa e spesa, le modalità ed i termini per la consegna del Palazzo stesso rimanendo stabilito che la consegna della prima parte dei locali, e cioè del piano terreno e del primo piano, avverrà non appena sarà possibile trasferire quegli uffici del Ministero della giustizia e degli affari di culto che ora li occupano.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Primo Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 139. — COOP

Numero di pubblicazione 1745.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1926, n. **1445.**

Variazioni compensative, in conto residui, nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, per lo stanziamento di L. 772,000,000 a parziale anticipato ammortamento di obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1926, n. 1065;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità, urgente ed assoluta, di addivenire al parziale ammortamento anticipato delle obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento, emesso in virtù del Regio decreto 28 febbraio 1924, n. 210;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Categoria II - Movimento di capitali - Estinzione di debiti.
Cap. n. 534 *bis* (di nuova istituzione). - Parziale anticipato ammortamento delle obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento emesso in base al R. decreto 28 febbraio 1924, n. 210 (in conto residui), L. 772,000,000.

In diminuzione:

Categoria I - Spese effettive.
Cap. n. 592 (aggiunto) - Interessi di buoni del tesoro speciali collocati all'estero, ecc. (in conto residui), lire 772,000,000.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 141. — COOP

Numero di pubblicazione 1746.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 agosto 1926, n. 1446.

6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 9 agosto 1926, sul decreto che autorizza una 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

MAESTA',

Il Governo della Maestà Vostra ha deliberato di concedere un contributo di L. 80,000 per le spese inerenti alla convocazione in Roma del IV Congresso internazionale di educazione morale.
In conformità di analoga deliberazione del Consiglio dei Ministri, la somma predetta può essere prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 30,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 569,000, rimane disponibile la somma di L. 29,431,000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 341 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di L. 80,000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 171-*bis*: « Concorso dello Stato nelle spese del IV Congresso internazionale di educazione morale, da tenersi in Roma ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 142. — COOP

Numero di pubblicazione 1747.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 agosto 1926, n. 1448.

Provvedimenti per l'abburattamento delle farine, per la panificazione e per i dolciumi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti atti a diminuire il consumo del grano;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale, per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1926 i frumenti di qualità mercantili normali, del peso non inferiore a 78 Kg. per ettolitro e contenenti non più del 2 per cento di impurità dovranno essere macinati in modo da ottenere un tipo unico di farina che corrisponda ad una resa non inferiore all'85 per cento.

Per frumenti di peso specifico inferiore, la rendita in farina potrà diminuire proporzionatamente al minore peso; non al disotto, però, del limite dell'80 per cento.

All'infuori della crusca, è vietato togliere altri elementi dal prodotto della macinazione.

Art. 2.

Le Commissioni provinciali, di cui all'art. 9 del presente decreto, presiedute dal Prefetto della Provincia, fisseranno, nell'ambito della Provincia stessa, in base ai criteri di cui all'articolo precedente, il tasso di abburattamento delle farine, in relazione alla qualità ed al merito del grano.

Art. 3.

E' vietato produrre, vendere, ritenere per vendere o somministrare per compenso ai propri dipendenti, pane confezionato con farina di frumento abburattata con resa differente da quella stabilita dall'art. 1 del presente decreto.

Il pane dovrà essere confezionato in forme del peso non superiore, in ogni caso, ai grammi 200.

Art. 4.

E' vietata la confezione e la vendita di pane di lusso di qualsiasi specie.

I fornai non potranno preparare e cuocere, per conto dei privati, pane confezionato non in conformità delle prescrizioni del presente decreto, sia per quanto concerne l'abburattamento delle farine, sia per quanto riguarda il peso e la qualità del pane.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto non si applicano alla molitura del grano per quanto concerne i prodotti impiegati nella preparazione delle paste alimentari.

Art. 6.

E' vietato di tenere, vendere, consegnare i prodotti della molitura del frumento destinato alla panificazione se non in sacchi piombati.

Ciascun sacco porterà le seguenti indicazioni: ditta esercente il molino, quantità e destinazione del prodotto e limite di abburattamento.

I gerenti dei molini e i commercianti in farine hanno l'obbligo di tenere nota di tutte le spedizioni e le consegne effettuate.

Art. 7.

La sorveglianza per l'applicazione delle presenti norme, nonchè per la razionale confezione e cottura del pane, è affidata ai medici provinciali, agli ispettori della industria e del lavoro, agli ufficiali sanitari, agli agenti comunali tutti incaricati della vigilanza annonaria, agli ufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nonchè agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

A tale scopo essi hanno facoltà di accesso e di permanenza nei locali tutti adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita delle farine e del pane e possono procedere in qualsiasi momento al prelevamento dei campioni ed a tutte le indagini che ritengano necessarie.

I funzionari ed agenti suindicati constateranno le contravvenzioni alle disposizioni sulla produzione e sul commercio delle farine e del pane, e provvederanno per la denuncia dei contravventori all'autorità giudiziaria.

Per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi verranno emanate dal Ministro per l'interno apposite norme obbligatorie.

Art. 8.

A decorrere dal 1° settembre 1926 è vietata la produzione, anche se casalinga, la vendita e la somministrazione, anche a titolo gratuito, dei dolci e delle pasticcerie, confezionati con farina di frumento.

E' eccettuata dal divieto la produzione e la vendita dei biscotti secchi, purchè confezionati col tipo unico di farina.

Art. 9.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i Prefetti delle Provincie rivedranno la composizione delle Commissioni provinciali annonarie, al fine del loro migliore funzionamento.

Ai membri delle Commissioni predette, di cui alla circolare del Ministero dell'economia nazionale 19 ottobre 1924, n. 132, sono aggiunti il medico provinciale, il capo dell'Ufficio municipale di igiene del capoluogo, un esperto in materia annonaria scelto dal Prefetto ed un esperto designato dalla Federazione provinciale del Partito nazionale fascista.

Spetta alle Commissioni stesse l'organizzazione tecnica della vigilanza per l'applicazione delle disposizioni portate dal presente decreto.

Al Comitato centrale annonario, o alla sua Giunta, funzionanti presso il Ministero dell'economia nazionale, spetta la coordinazione dell'azione tecnica delle Commissioni provinciali e il dar parere sui quesiti d'indole tecnica da queste proposti.

Art. 10.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto e a quelle che saranno emanate in dipendenza del decreto stesso, saranno puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 10,000; nei casi più gravi, l'ammenda non potrà essere inferiore alle L. 3000 e potrà essere disposta la chiusura dell'esercizio.

Il Prefetto della Provincia, all'atto della denuncia, potrà disporre, in via provvisoria, la sospensione o la chiusura dell'esercizio.

Per le condanne pronunciate in dipendenza del presente decreto non potrà essere sospesa l'esecuzione della pena.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 144. — COOP.

Numero di pubblicazione 1748.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 1398.
Contributo scolastico del comune di Cappella Maggiore (Treviso).

N. 1398. R. decreto 18 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Cappella Maggiore, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487, viene fissato in L. 8054.22 a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1926.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 agosto 1926
Autorizzazione della costituzione dell' « Associazione nazionale fascista dei postelegrafici ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda in data 20 luglio 1926 con la quale si chiede venga autorizzata la costituzione dell' « Associazione nazionale fascista dei postelegrafici »;
Visti gli articoli 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, 3 e 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione dell' « Associazione nazionale fascista dei postelegrafici » secondo le norme stabilite dal relativo statuto, il cui testo s'intende approvato e viene pubblicato in allegato al presente decreto.

Roma, addì 27 agosto 1926.

Il Capo del Governo
***Primo Ministro Segretario di Stato*:**
MUSSOLINI.

***Il Ministro per le comunicazioni*:**
CIANO.

Statuto sociale.

Art. 1.

Fra i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è costituita l'« Associazione nazionale fascista dei postelegrafici », con sede in Roma.

TITOLO I.

Scopi e finalità dell'Associazione.

Art. 2.

L'Associazione che ispira la propria azione ai principi fondamentali del Fascismo, si propone compiti morali, assistenziali e culturali.

Art. 3.

Nel campo morale l'Associazione cura la salda formazione di una coscienza fascista nei propri associati a mezzo di conferenze, di pubblicazioni e di ogni altra forma di propaganda atta a prospettare i grandi problemi nazionali.

Art. 4.

Nel campo dell'assistenza e previdenza sociale **l'Associazione provvede con partecipazione diretta a fiancheggiare e a dare incremento alle opere del Dopolavoro e a tutte quelle altre iniziative assistenziali che abbiano per iscopo il miglioramento morale e materiale degli associati, assistendoli anche in tutti gli atti della loro vita professionale, e particolarmente con il patrocinio legale in tutti i casi per i quali ne sia riconosciuta l'opportunità dagli organismi responsabili centrali dell'Associazione stessa.**

Art. 5.

L'Associazione comunica con l'Amministrazione esclusivamente a mezzo degli organismi centrali responsabili e persegue il fine di render note all'Amministrazione con opportune memorie illustrative le aspirazioni del personale, caldeggiandone l'accoglimento in armonia con le superiori esigenze della Nazione.
Nel campo tecnico e culturale l'Associazione promuove altresì tutte quelle iniziative che tendono alla conoscenza perfetta dei problemi riguardanti il servizio, ed al perfezionamento professionale degli associati.

Art. 6.

L'Associazione esplica il suo compito con proprie gerarchie, che svolgono la loro opera con rispetto assoluto delle peculiari prerogative e delle gerarchie dell'Amministrazione.

TITOLO II.

Gli organismi dirigenti.

Art. 7.

L[illegible]azione è retta dalle seguenti autorità:
il segretario generale;
la Giunta esecutiva.

Art. 8.

Il segretario generale viene designato di autorità dal Segretario generale del Partito Nazionale Fascista, e la sua nomina, dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le comunicazioni, è sottoposta all'approvazione del Capo del Governo.

Art. 9.

Il segretario generale procede, previo nulla osta del Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle comunicazioni alla nomina della Giunta esecutiva, che sarà composta di sei dipendenti dall'Amministrazione scelti fra le diverse categorie.

Art. 10.

Il segretario generale provvede pure alla nomina di un segretario amministrativo con funzioni di cassiere economo.

Art. 11.

Il segretario generale, il segretario amministrativo e la Giunta esecutiva funzionano da Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

Art. 12.

Il Congresso provvederà alla nomina di tre revisori dei conti, effettivi, e di due supplenti.

Art. 13.

Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede all'andamento generale dell'Associazione stessa, dirige gli uffici della Segreteria generale, provvede alla nomina degli impiegati strettamente indispensabili per il loro funzionamento, sottopone alla Giunta esecutiva l'esame dei vari problemi interessanti l'Associazione chiedendone il parere consultivo, provvede infine, in unione alla Giunta esecutiva, al funzionamento dell'Associazione a seconda dei fini indicati all'art. 2 e seguenti.

Art. 14.

La Giunta esecutiva dà esecuzione pratica alle deliberazioni e alle disposizioni del segretario generale, al quale segnalerà tutte le questioni generali e particolari che riguardano sia i servizi che il personale dell'Associazione.

I membri della Giunta esecutiva potranno essere designati dal segretario generale per speciali incarichi e per funzioni ispettive nel campo dell'Associazione.

TITOLO III.

Il Congresso nazionale.

Art. 15.

Il Congresso si convoca ogni due anni con i seguenti scopi:

1° esame del rendiconto morale e finanziario del segretario generale e della Giunta esecutiva;

2° esame delle questioni di carattere generale interessanti l'Associazione intorno alle quali il segretario generale farà predisporre apposite relazioni scritte;

3° elezioni dei revisori dei conti, effettivi e supplenti.

Art. 16.

Il Congresso è composto dei segretari sezionali eletti secondo le norme dello statuto sezionale.

Art. 17.

Non possono partecipare al Congresso che i segretari delle Sezioni in regola col tesseramento e coi contributi sociali.

TITOLO IV.

Inquadramento associativo.

Art. 18.

L'Associazione ha carattere ed indirizzo unitario. E' costituita da Sezioni ciascuna delle quali comprende distintamente i gruppi dei dipendenti dell'Amministrazione.

Art. 19.

Le Sezioni sono costituite laddove gli associati dei diversi gruppi raggiungono globalmente il numero di cinquanta, ed in casi eccezionali un numero minore previo consenso del segretario generale dell'Associazione.

Art. 20.

Le Sezioni avranno circoscrizione propria che verrà determinata dagli organismi centrali dell'Associazione. La loro costituzione dovrà sempre essere preventivamente autorizzata dal segretario generale, che dovrà dare pure esplicito riconoscimento ai soci chiamati a dirigerle, previo nulla osta del Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle comunicazioni.

Art. 21.

Le Sezioni sono rette da un Direttorio composto di un rappresentante di ciascuna categoria.

Art. 22.

Il Direttorio sceglierà tra i propri componenti il segretario sezionale.

Art. 23.

Nessuna carica nè negli organismi centrali dell'Associazione nè in quelli periferici può essere ricoperta da elementi che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 24.

Il funzionamento delle sezioni sarà determinato da apposito regolamento che deve ottenere il nulla osta dal Ministero delle Corporazioni di concerto con il Ministero delle comunicazioni.

Art. 25.

Il segretario generale, udita la Giunta esecutiva, ha facoltà di procedere allo scioglimento dei Direttorî delle Sezioni, e delle Sezioni, di nominare commissari straordinari per reggere le Sezioni disciolte e di convocare riunioni provinciali e regionali dei segretari sezionali.

Art. 26.

Il segretario generale provvederà nei primi mesi dell'anno al tesseramento dei soci attraverso le Sezioni con le modalità che verranno stabilite dal regolamento, nel quale verranno pure stabiliti i contributi sociali.

Art. 27.

Possono appartenere all'Associazione nazionale postelegrafici fascisti tutti i postelegrafici.

L'iscrizione all'Associazione è d'obbligo per gli appartenenti al Partito Nazionale Fascista.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per i soci dell'Associazione non può aver luogo se non previe favorevoli informazioni scritte dei dirigenti responsabili delle Sezioni dell'Associazione. I postelegrafici non iscritti al Partito Nazionale Fascista facendo domanda di iscrizione all'Associazione dovranno esplicitamente dichiarare sul loro onore di non appartenere ad associazioni i cui fini siano in contrasto col Regime Fascista.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 28.

Le modalità d'applicazione delle presenti norme nonchè i rapporti con le rappresentanze nazionali e provinciali del Partito Nazionale Fascista verranno stabilite in apposito regolamento, che sarà compilato dal segretario generale in accordo con la Giunta esecutiva, ottenuto il nulla osta del Ministero delle corporazioni di concerto con quello delle comunicazioni.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1926.

Attivazione del nuovo catasto per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Badia Polesine e Lendinara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto negli Uffici distrettuali delle imposte dirette di Badia Polesine e Lendinara della provincia di Rovigo;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° settembre 1926 per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Badia Polesine e Lendinara, e da tale data cesserà per i detti uffici la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 8).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate quietanze mod. 243 relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data della ricevuta: 28 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Livorno — Intestazione della ricevuta: Scarpellini Orlando fu Vincenzo, « per deposito obbligazioni strade ferrate rete Adriatica, serie C n. 20381 » — Titoli del debito pubblico: quietanze 1 — Ammontare del capitale: L 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 75 — Data della ricevuta: 28 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Livorno — Intestazione della ricevuta: Scarpellini Orlando fu Vincenzo, « per deposito obbligazioni strade ferrate rete Sicula, serie A, n 2045 » — Titoli del debito pubblico quietanze 1 — Ammontare del capitale: L. 500.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa quietanza la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 agosto 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di studio semigratuiti nel Regio educatorio Maria Adelaide, in Palermo.

Il Consiglio direttivo del Regio educatorio Maria Adelaide;
Veduto il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1930;
Vedute le norme fissate nello statuto organico;
Veduta la deliberazione del 18 luglio 1926;

Delibera:

E' aperto il concorso per il conferimento di un posto di studio semigratuito e per quelli che si renderanno vacanti fino al 30 luglio 1926.

Possono aspirare ai posti vacanti le fanciulle che abbiano non meno di sei anni e non più di 12.

Il concorso è per titoli da giudicarsi dal Consiglio direttivo.

Nella concessione dei posti saranno preferite le orfane dei militari caduti in guerra o morti a causa di essa e le figlie di coloro che per ferite o malattie contratte in guerra o a causa della guerra, siano resi inabili a proficuo lavoro.

Le concorrenti dovranno presentare istanza su carta legale da L. 2 al presidente del Regio educatorio Maria Adelaide non più tardi di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione. Le istanze delle orfane di guerra dovranno essere trasmesse al presidente per mezzo del Comitato provinciale per la protezione e assistenza degli orfani di guerra.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) certificato di buona condotta rilasciato dal capo dell'Istituto da cui la giovanetta proviene e dal sindaco, per le giovanette provenienti da scuola privata o paterna, ovvero, se la giovanetta appartiene ad un istituto pubblico femminile di educazione, dalla direzione dell'istituto medesimo;

d) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1925-26 con lo specchietto dei voti riportati;

e) dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre ed eventualmente della madre, sul numero, sull'età e sulla qualità delle altre persone che compongono la famiglia (legalizzato);

f) certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

g) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato).

Sono dispensate dal presentare quest'ultimo documento le giovanette appartenenti alle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere in carta legale, ad eccezione di quelli presentati dalle orfane di guerra, che, ai sensi dell'art. 40 della legge 18 luglio 1917, n. 143, potranno essere in carta libera.

Ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia della aspirante si obbliga di pagare le spese di primo ingresso e tutte le altre (corredo, libri, stivalini, tasse scolastiche, ecc.) che, oltre la retta, saranno necessarie al mantenimento della giovanetta nell'Istituto.

Le giovanette che, almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano alunne dei Regi educatori, sono dispensate dal presentare l'atto di nascita, il certificato di sana costituzione e quello di cittadinanza.

La concessione dei posti, se la giovanetta serberà buona condotta e darà prova di profitto nello studio, durerà sino al 30 settembre dell'anno in cui compirà il 18° anno di età, ma dovrà lasciare l'Istituto anche prima, quando essa abbia terminato gli studi che vi si compiono.

p *Il presidente* avv. L. DAGNINO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.